


VENDITE DI PRODOTTI ALCOLICI DESTINATI ALLA SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE E/O SOMMINISTRAZIONE (CLIENTI SETTORE HORECA, BAR, ALIMENTARISTA, GROSSISTA, ETC...)

Le vendite di prodotti alcolici destinate ad un utilizzo professionale e/o alla commercializzazione presso uno stato appartenente alla Comunità Europea, sono soggette al pagamento delle accise presso lo stato di destinazione del prodotto (D.lgs 26 ottobre 1995 n. 504 – Testo Unico accise – Aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs 2 febbraio 2007 n. 26) e soggette a controlli da parte delle Dogane Comunitarie ed Italiana.

Vendite/Spedizioni di prodotti alcolici, in ambito professionale e destinati presso paesi membri alla Comunità Europea, in assenza della prevista documentazione, sono considerate irregolari nella circolazione con conseguenze di natura penale (art. 43, comma 1 del TU accise).

Il numero di imposta sui consumi alcolici (accisa) può essere richiesto alle autorità doganali di competenza; tale documento permette di accedere alla procedura di sospensione dei dazi doganali. I nuovi numeri di imposta sui consumi alcolici sono stati assegnati dal 1 Settembre 2008 alla Germania in ottemperanza all'introduzione del sistema di trasporto e controllo informatizzato per le merci sottoposte all'obbligo d'imposta sui consumi (EMCS) ed alle Direttive Europee. Questi nuovi numeri d'imposta sui consumi (accisa) presentano la seguente struttura:



VENDITE DI PRODOTTI ALCOLICI NON DESTINATI ALLA SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE NÈ SOMMINISTRAZIONE PRESSO UN ALTRO STATO DELLA CE

L'art. 1, lett. n) del D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48, che sostituisce l'art. 11 del D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, in attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise che abroga la direttiva 92/12/CEE, contempla l'acquisto di prodotti alcolici non destinati alla successiva rivendita o somministrazione, purchè acquistati entro i limiti di seguito indicati, trasportati in proprio, e acquistati da Clienti la cui attività è diversa da quella commerciale e nell'ambito della somministrazione (Ristoranti, Catering e Bar):

- 10 litri di liquori >15°; 20 litri di liquori <15°
- 90 litri di vino di cui 60 di spumante
- 110 litri di birra

Per l'acquisto di tali prodotti l'accisa non è dovuta presso lo stato membro di destinazione ma presso lo stato Italiano e tale imposta è già assolta all'origine (contrassegno sulle bottiglie).